

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1877

L'onorevole Grimaldi ha facoltà di parlare.

GRIMALDI. Nell'ultima tornata si sollevarono parecchie voci nella Camera per sostenere l'approvazione del progetto che ci sta dinanzi. In tanta uniformità, io che mi era iscritto per parlare in favore credeva di dovermi dispensare da questo bisogno che sentiva, e dispensare forse la Camera dalla noia. Però la monotonia delle approvazioni fu interrotta, fu sospesa da una potente, da una eloquente voce, quella dell'onorevole Incagnoli, che, discordando dagli altri oratori che avevano avuto prima di lui la parola, trovò di dovere sottoporre alla Camera delle riflessioni le quali tendevano a respingere il progetto, o, per lo meno, a sottoporlo ad una lunga sospensiva, a farlo rimandare, cioè, alla riforma dei Codici commerciale e penale. Egli, per sostenere il suo assunto, fece ricorso al mondo greco, fece ricorso al mondo romano, fece ricorso al mito, e, discendendo giù giù fino ai tempi nostri, fece ricorso all'Inghilterra, per provare, coll'esempio del mondo antico e del mondo moderno, l'inopportunità del progetto che si discute.

Senza fare sfoggio di inutili ed accademiche erudizioni, poco opportune, mi limiterò a due brevissime osservazioni storiche, che sottometto all'onorevole Incagnoli ed alla Camera.

L'onorevole Incagnoli partì dal principio che il mondo greco avesse inteso il bisogno dell'arresto personale quasi come una pena privata, per fare scontare un fallo che nei privati rapporti ha la sua importanza.

Osservo però che nel mondo greco, anche in mezzo alle tenebre dei tempi, vi fu chi propose l'abolizione dell'arresto personale. Fu la voce di un famoso legislatore greco, fu la voce di Solone che, sebbene fosse rimasta impotente, servì a sempre più confermare quel fenomeno che si ravvisa sempre nella storia per ogni questione; cioè che attraverso tutti i secoli si intravede il vero principio di diritto, il vero principio di giustizia, che è sempre uno e costante. Le condizioni dell'umanità possono variare, e più o meno si conformano a questo ideale invariabile, e la vera civiltà si determina col termometro della maggiore o minore conformità ai principi di diritto. Sicchè anche quando essi non ricevevano per fatalità dei tempi la loro applicazione, trovavano sempre dei sostenitori, quasi come protesta del conculcato diritto, della violata giustizia.

E così precisamente nel mondo greco, voleva quel sommo legislatore anche egli abolire l'arresto personale, ma la proposta non fu accettata. Egli ottenne però qualche cosa: ottenne che questa

pena, che prima era una norma di diritto comune, divenisse solo una eccezione.

Lo stesso è nel mondo romano.

L'onorevole Incagnoli ha notato che in quell'epoca in cui tanta importanza e tanta influenza aveva la cittadinanza; in quell'epoca in cui questa caratteristica era sorgente di tanti e tanti diritti non meno nella ragione civile che politica; si ammetteva l'arresto personale quasi come una pena alla frode dei debitori insolubili, dei debitori i quali non avessero voluto soddisfare i loro debiti.

Ma questo concetto di diritto punitivo privato, che in altri tempi potè avere il suo svolgimento, e lo ebbe pur troppo, colle istituzioni moderne diventa inopportuno, diventa un non senso. Questo diritto aveva allora una ragione di esistenza nella condizione di quei tempi e di quei popoli. Ma parlare di diritto punitivo privato oggi che il diritto di punire risiede solamente nella società come mezzo per garentirsi dai disordini che direttamente o indirettamente la turbano, è un anacronismo.

L'arresto personale, anche nei Codici in cui è mantenuto, non è più ritenuto come una pena; è ritenuto invece come un mezzo di garanzia e di esecuzione.

Ma anche nel mondo romano quando la legge delle XII Tavole venne mitigata; quando il rigore che la ispirava venne a modificarsi; quando insomma la civiltà cominciò ad introdursi; si limitò l'arresto personale a due soli casi, a quello della convenzione, e al caso del dolo o della frode. E nell'epoca imperiale, quando questa civiltà si fece sempre più sentire, l'arresto personale venne ad essere anche esso abolito, come si trovano non pochi e splendidi esempi nel Codice Giustiniano.

Sicchè l'abolizione dell'arresto personale che ora desta molta apprensione nel mondo commerciale; questa riforma che è tanto combattuta da un lato, che è tanto applaudita dall'altro; questa riforma non è niente nuova. Essa mette capo ai secoli, attraverso i quali si era intraveduto il principio di non potersi alienare la libertà, primo ed essenziale attributo della personalità. Che la personalità debba servire ai fini della proprietà è un assurdo; è assioma invece che la proprietà debba servire ai fini della personalità.

Ma discendendo dal mondo antico al mondo moderno, senza entrare in quei larghi esempi di storia che sono riferiti nella relazione dell'illustre ministro guardasigilli; ricordo solamente quello che avviene oggi in Inghilterra, perchè è precipuamente l'Inghilterra che i non abolizionisti dell'arresto personale tuttodì invocano; è appunto all'Inghilterra, paese commerciale per eccellenza, che si appigliano.